CCXXXV SEDUTA

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1955

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Cassa depositi e prestiti e Istituti di vigilanza:

Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza . . . . . *Pag.* 9367, 9375, 9389

Commissioni permanenti:

Variazione nella composizione 9367

Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 875 (U.E.O.):

Nomina:

PRESIDENTE 9367
MINIO 9368
ZOLI 9368

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 9365
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9366
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 9366
Reiezione da parte di Commissione permanente 9366
Rimessione all'Assemblea 9366

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » **(462)** (Seguito della discussione):

CENINI 9380
MARINA 9383
MARIOTTI 9376
SPALLINO 9372
SPEZZANO 9368

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . *Pag.* 9389

Per la morte dell'ammiraglio De Feo:

PRESIDENTE 9367
ROGADEO 9367
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* . . . 9367

Relazioni:

Presentazione 9366

La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, di iniziativa:

del senatore Salomone:

« Estensione di facilitazioni fiscali all'Opera valorizzazione della Sila concesse agli altri Enti di riforma fondiaria » (897);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

dei senatori Spezzano, Montagnani, Gramegna, Molinelli, Giustarini, Mariotti, Giacometti:

« Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina » (889);

« Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione » (890);

« Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministrazione delle poste italiane dal 1° gennaio 1952 al 31 marzo 1953 » (891), previo parere della 5ª Commissione.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie » (865);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modificazioni all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 17 novembre 1951, n. 1611, contenente norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare » (826), d'iniziativa dei deputati Cervone e Villa.

Reiezione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha respinto il seguente disegno di legge: « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (720), d'iniziativa dei deputati Cavallotti ed altri.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), nella seduta di stamane, ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Corresponsione di una indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » (100), già deferito all'esame e all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Braccesi ha presentato la relazio-

ne sul disegno di legge: « Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare » (824).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Nomina di Segretario di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha nominato Segretario il senatore Di Rocco.

Per la morte dell'ammiraglio di squadra Vincenzo De Feo.

ROGADEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGADEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ammiraglio di squadra in congedo Vincenzo De Feo, già senatore del Regno, è deceduto ieri qui in Roma. La Marina ha reso oggi durante le funebri onoranze devoto omaggio a questo suo illustre scomparso, a testimonianza di come e quanto fosse stata apprezzata la sua opera.

Brillante comandante di sommergibile durante la prima guerra mondiale, si è meritato per il suo valore e per le sue capacità organizzative e direttive due medaglie al valore d'argento e l'Ordine militare di Savoia. Presidente del Consiglio superiore della Marina, Presidente ispettore delle nuove costruzioni, Governatore dell'Eritrea, Egli, oltre le sue capacità militari, ha posto al servizio del Paese la sua vivida intelligenza e la sua genialità. Autore di molte opere di balistica, di impiego di armi, di strategia, fu tra i primi a risolvere il complesso problema del tiro antiaereo.

Questa mattina io ho reso omaggio a lui come marinaio, ma è doveroso per me rievocare con animo commosso la sua figura qui al Senato dove egli ha portato il contributo della sua operosa fattività.

La prego, signor Presidente, di esprimere alla desolata vedova il cordoglio di questa Assemblea.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole pronunciate dal senatore Rogadeo.

PRESIDENTE. Assicuro il senatore Rogadeo che mi renderò interprete presso la vedova dell'ammiraglio De Feo del profondo cordoglio del Senato.

Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

Estraggo a sorte i nomi dei Senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

(*Sono estratti i nomi dei senatori: Salari, Di Rocco, Fiorentino, Artiaco e Zane*).

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

(*Le urne rimangono aperte*).

Nomina di Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente la ratifica degli Accordi di Parigi.

PRESIDENTE. Faccio presente che, allo scopo di meglio organizzare la discussione sul disegno di legge n. 879, concernente la ratifica degli Accordi di Parigi, è stata avanzata la proposta, già accolta dalla Presidenza e da tutti i Gruppi, che, fermi restando i ter-

mini dell'urgenza, si istituisca una Commissione speciale per l'esame di tale disegno di legge, evitando in tal modo di chiedere a tre o quattro Commissioni i rispettivi pareri.

Dato che non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Propongo che la nomina dei membri di tale Commissione speciale sia demandata al Presidente.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Mi associo alla proposta del senatore Zoli.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno obiezioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, nel mio breve intervento non analizzerò tutte le norme del disegno di legge sottoposto al nostro esame e nemmeno tutta la materia, tanto delicata e difficile, che il disegno di legge vorrebbe regolare. Quindi niente discussione generale. Limiterò il mio intervento ad un solo argomento che ha già formato oggetto di discussioni in sede di Commissione e che la maggioranza ha rigettato e che è svolto ampiamente nella relazione del Presidente onorevole Bertone e del collega Trabucchi. Intendo riferirmi al denegato diritto del ricorso dei terzi in materia tributaria.

Noi riteniamo che se tale diritto di ricorso fosse stato riconosciuto avrebbe rappresentato un elemento moralizzatore in tutto il campo fiscale, ed avrebbe agito in quattro diverse direzioni, l'una, secondo noi, più efficace dell'altra. Avrebbe spinto, senza dubbio, ogni cittadino a sorvegliare perchè le leggi dello Stato fossero rispettate e rettamente applicate; e quindi questo intervento sarebbe valso quanto meno a limitare o ad attenuare le più gravi ingiustizie che quotidianamente si verificano. Avrebbe agito nei riguardi degli uffici preposti all'accertamento, perchè dalla consapevolezza del diritto dei terzi a proporre ricorso avverso all'accertamento o avverso al mancato accertamento, sarebbero stati spinti ad essere più vigili, più solerti, più obiettivi. Eppure questa proposizione così semplice, anzi così ovvia, è stata del tutto capovolta nella relazione di maggioranza, nella quale, niente di meno, sono arrivati a sostenere che la facoltà di ricorso concessa ai cittadini avrebbe « attenuato il senso di responsabilità degli uffici preposti all'accertamento ».

Parliamoci chiaro, onorevoli colleghi: questo significa crearsi una verità fittizia e di comodo; cioè qualche cosa di artificioso, che è in contrasto con la vera realtà. A voler seguire infatti la tesi accolta dai relatori della Commissione dovremmo arrivare all'assurdo di ritenere che tutti i controlli sono inefficaci, anzi, peggio, che i controlli sono dannosi, perchè il funzionario, l'ufficio, l'organo addetto ad eseguire un determinato mandato, proprio perchè sa di essere controllato, non esegue più il mandato stesso! Tutto ciò è assurdo, ed io penso che il legislatore, non possa nè debba abbandonarsi all'irrazionale.

La terza direzione nella quale avrebbe agito il diritto di ricorso riconosciuto ai terzi è proprio quella dei contribuenti, perchè la conoscenza che i contribuenti avrebbero avuto della facoltà del diritto dei terzi a proporre ricorso avrebbe senza dubbio rappresentato una remora alla loro volontà di evadere dall'imposta. Nello stesso tempo il diritto di ricorso avrebbe anche facilitato il sorgere di quella coscienza tributaria della quale tanto bisogno si sente. Nè ci si obietti, onorevoli colleghi, che in Italia non c'è bisogno di stimoli e controlli, perchè

la coscienza tributaria dei cittadini è sviluppata e sensibile e le cose, in tutti gli uffici, vanno non soltanto bene, ma benissimo. Sostenendo questo, si sosterrebbero delle cose che non rispondono al vero e si sarebbe smentiti dalla realtà di ogni giorno.

La scarsa riuscita del sistema delle denunzie introdotto con la legge Vanoni rappresenta proprio un elemento di prova della scarsa coscienza tributaria. Non dimentichiamo lo spettacolo tutt'altro che edificante di ogni giorno; non dimentichiamo le più scandalose evasioni dei grandi agrari e delle grandi società che vengono quotidianamente dalla stampa denunciate.

Il ricorso dei terzi secondo noi è un fattore eminentemente politico, ed è sotto questo riguardo che doveva essere esaminato dalla maggioranza della Commissione. Infatti il ricorso dei terzi è una manifestazione della partecipazione del popolo all'amministrazione dello Stato ed è un diritto che non può essere nè discusso nè contestato. Negarlo significa violare una norma costituzionale. L'articolo 53 della nostra Costituzione dichiara in modo preciso — e trattasi di una norma cogente — che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ».

Il pagamento delle imposte è dunque un dovere costituzionale. Questo principio gli onorevoli relatori non hanno negato nella loro relazione, anzi lo hanno esplicitamente affermato. Ma, accolto in un primo tempo dalla Commissione e dallo stesso Ministro per giustificare le norme relative all'obbligo della contabilità e della denuncia, non se ne traggono le logiche e inevitabili conseguenze. Infatti ammesso che il pagamento dell'imposta è un dovere costituzionale per il contribuente, deve derivarne che all'obbligo del pagamento del contribuente corrisponde un diritto degli altri cittadini, il diritto cioè che il pagamento si faccia così come la legge prescrive, che sia aderente alla reale situazione economica del contribuente e quindi proporzionato alla capacità contributiva dello Stato.

È certo, dunque, che il popolo ha il diritto di partecipare, anche attraverso questa via, all'amministrazione dello Stato. Postulato questo che scaturisce dall'ordinamento democratico dello Stato e più direttamente ancora dall'articolo 53 della Costituzione che ho ricordato.

Forse il ragionamento della maggioranza della Commissione per non accogliere il ricorso dei terzi sarebbe stato appropriato in altri tempi, in quelli dello Stato assoluto, ma oggi è in netto, stridente contrasto con tutto il nostro ordinamento democratico e con una norma precisa della nostra Costituzione.

Dicevo che la maggioranza della Commissione non ha guardato il lato politico del problema, che invece è il fondamentale. Questo aspetto politico la maggioranza ha saltato a piè pari, ed ha affrontato il problema sotto l'aspetto giuridico, riportando il ricorso dei terzi nel concetto e nei termini delle azioni popolari.

Prima ancora di dimostrare che gli argomenti della Commissione contro l'ammissibilità del ricorso da parte di terzi sono infondati desidero dimostrare che la stessa impostazione giuridica della relazione non è esatta anzi: è arbitraria. Infatti il ricorso di terzi non può essere equiparato o confuso con la azione popolare anche se, a prima vista, fra i due istituti, vi sia qualche analogia e qualche attinenza. Ma trattasi di analogia apparente e formale per cui confondere i due istituti, sostanzialmente diversi, è un arbitrio che, per forza di cose, crea delle confusioni.

Per escludere il ricorso dei terzi la Commissione ha scritto a pagina 21 che « il ricorso darebbe luogo ad una partecipazione diretta del cittadino alla pubblica Amministrazione ». E questo viene presentato come un pericolo da evitare, come qualche cosa che è vietata dalle nostre leggi e dalla nostra Costituzione.

Ho già detto e lo ripeto: la nostra Costituzione vuole invece esplicitamente questa partecipazione di tutti i cittadini all'Amministrazione dello Stato, mentre i relatori vedono questa partecipazione come un pericolo, anzi come un pericolo da evitare. Mi dispiace per gli illustri relatori, esimi e sottili cultori di diritto, i quali si lasciano sfuggire una perla così preziosa! Pazienza, se fosse sfuggita nella foga oratoria, ma è consacrata in una rela-

zione scritta che è atto ufficiale. Più che un errore, ritengo che sia una conseguenza del voler difendere ad ogni costo una tesi che si sa infondata.

Partendo dal presupposto che il ricorso sia un'azione popolare tributaria, per escludere il diritto di ricorso, gli onorevoli relatori fanno riferimento all'articolo 100 del Codice di procedura civile, il quale prevede che « per proporre una domanda o per contraddire alla stessa bisogna avere un interesse ». Io non dimentico che discutiamo in sede politica e che una discussione giuridica sul concetto di interesse, se di fatto, o di diritto, materiale o spirituale, ci porterebbe fuori del nostro campo. La discussione comunque sarebbe superflua perchè la impostazione è infondata in fatto. Invero il ricorso di terzi è già nella nostra legislazione tributaria ed è disposto, in modo chiaro e preciso, nell'articolo 277 del testo unico delle leggi sulla finanza locale. La cosa non poteva sfuggire ad uomini del valore dei relatori Bertone e Trabucchi, i quali, girando attorno al problema, sono ricorsi ad una scappatoia, sottile ed intelligente quanto si vuole, ma inconsistente.

Infatti i relatori scrivono a pagina 22 della relazione che « nel campo della piccola circoscrizione comunale l'interesse collettivo coincide con l'interesse individuale, mentre questa coincidenza di interessi non si verificherebbe nel campo più vasto e più ampio dei contributi statali ».

L'errore di prospettiva di questa impostazione è evidente. Si riduce infatti la vita moderna al concetto ristretto della vita dei Comuni. Facciamo un salto indietro di qualche secolo, ritornando all'ordinamento statale basato sui Comuni e negando così la concezione odierna dello Stato e di tutta la vita democratica.

Io non so davvero pensare come al Presidente Bertone ed al collega Trabucchi, che professano diritto tributario ogni giorno, sia potuta sfuggire una considerazione che dimostra come l'argomento portato sia assolutamente infondato in linea di fatto; per cui potrei accettare la tesi enunciata dai relatori, dell'interesse e dimostrare che l'interesse esiste.

Mi consentano gli onorevoli colleghi di servirmi al riguardo della mia quotidiana esperienza di sindaco di un paese della Calabria.

L'articolo 161 del testo unico della finanza locale, che regola l'imposta sull'industria e commercio, arte e professioni, dispone che i Comuni e le Provincie hanno il diritto d'imporre una aliquota a proprio favore sul reddito di ricchezza mobile accertato dagli uffici statali. Di conseguenza vi è un interesse diretto del Comune e della Provincia che l'accertamento del reddito sia onesto e obiettivo. Infatti se l'accertamento è per 100 milioni, l'aliquota verrà calcolata sui cento milioni, se l'accertamento invece sarà di un milione l'aliquota graverà su un milione.

Perciò non può esser messo in dubbio l'interesse del Comune e della Provincia e quindi dei cittadini.

E badate onorevoli colleghi — l'onorevole Ministro queste cose potrebbe insegnarmele — che in molti casi il gettito dell'I.C.A.P. supera la stessa imposta di famiglia. Io nel mio Comune sono riuscito appena appena a fare un ruolo di cinque milioni d'imposta di famiglia, mentre sono riuscito ad ottenere un ruolo per sei milioni di lire per imposta I.C.A.P. E non si tratta di un caso isolato. Stamattina ho voluto riscontrare dei dati statistici e, per il quadriennio 1948-51, ho constatato che tutte le entrate comunali e provinciali ammontano a 623 miliardi di lire, mentre la sola voce I.C.A.P. raggiunge 127 miliardi, cioè a dire, l'I.C.A.P. rappresenta il 13 per cento dell'intera massa dei tributi degli Enti locali. Facendo altre ricerche ho notato che, mentre la sovrimposta fondiaria, che sembra sia una delle voci fondamentali dei tributi comunali, ha raggiunto appena la cifra di 123 miliardi 763 milioni, la modesta, oscura, sconosciuta, I.C.A.P. ha raggiunto invece i 127 miliardi 685 milioni. Due introiti, uno dal nome altisonante del quale tutti parlano, l'altro ignorato, che invece nella realtà hanno lo stesso peso. Volendo fare il raffronto con altre voci si rileva che l'I.C.A.P. rappresenta il 25 per cento delle imposte di consumo e addirittura il 33 per cento dell'imposta di famiglia.

Ebbene, loro sanno meglio di me che le norme di legge che regolano l'I.C.A.P. dispongono

che l'accertamento venga fatto dagli organi statali e contro lo stesso non è ammesso il ricorso da parte del Comune. Io ho fatto una certa esperienza, ed è questa che mi ha spinto a prendere la parola su questo disegno di legge.

Nel mio Comune venne a lavorare una grossa impresa del nord e, nella mia qualità di sindaco, scrissi all'ufficio delle imposte di Milano per sapere il reddito che la impresa aveva denunziato. Appresi così che la denuncia era per tre milioni e mezzo. Allora mi affrettai a fare un primo accertamento che inviai all'ufficio delle imposte di Milano, assicurando che avrei successivamente inviato un accertamento più analitico. Infatti non mi è stato difficile comunicare all'ufficio di Milano quanti operai la ditta avesse avuto alle proprie dipendenze per due anni, di indicare il numero delle macchine impiegate, le giornate lavorative e il prezzo ufficiale — certo non rispondente al vero — dell'appalto. L'ufficio di Milano cercò di non ricevere l'accertamento dicendo che la legge non mi riconosceva tale potere. Girai l'ostacolo ed il risultato è stato davvero lusinghiero, i tre milioni e mezzo di reddito denunziati salirono, onorevole Ministro, a 350 milioni...

Eppure la legge mi vietava di fare l'accertamento e il ricorso!

Volendo, potrei segnalare altri esempi verificatisi in Comuni che io conosco. Nel mio stesso Comune sono accaduti episodi identici, anche se di proporzioni più modeste.

Vorrei ancora richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sulla importanza che ha avuto il diritto del ricorso riconosciuto ai terzi, per quanto riguarda i tributi locali, nei luoghi dove questo diritto è stato esercitato. In un paesino disperso della Calabria, Settingiano — dove l'imposta di famiglia era pagata soltanto dai lavoratori, dai poveri e dai contadini ed il cui bilancio era deficitario — venne fatto ricorso da terzi a norma dell'articolo 277 del testo unico della finanza locale. Da quei ricorsi l'amministrazione è stata costretta a fare degli accertamenti onesti, proporzionati alle vere capacità contributive dei cittadini ed il bilancio del Comune ha raggiunto il pareggio.

In altri Comuni è avvenuto su per giù lo stesso. Non so se i due casi che riferirò ora siano esatti o non, perchè sono informazioni che ho avuto.

Ecco i casi: la famiglia Torlonia aveva denunciato a Roma un reddito di 35 milioni; l'ufficio comunale aveva elevato invece il reddito a 116 milioni; un ricorso fatto dalla Consulta popolare, quindi dal terzo, a norma dell'articolo 277 del testo unico della finanza locale, avrebbe fatto salire i 35 milioni originariamente denunciati, niente di meno che a 750 milioni!

La « Buitoni », aveva inizialmente denunciato 16 milioni di reddito; su ricorso della Consulta popolare, i 16 milioni sarebbero stati moltiplicati per dieci e sarebbe stato accertato definitivamente un reddito di 160 milioni.

Ed allora, se questa è la realtà delle cose, e se da questa realtà noi dobbiamo trarre un insegnamento, io ritengo che l'insegnamento da trarre sia questo: che il potere di ricorso, lungi dall'essere eliminato o limitato, debba essere esteso. Il ricorso dei terzi, non ci illudiamo, non sarà un toccasana, ma certamente contribuirà ad eliminare qualcuna delle maggiori ingiustizie, contribuirà a moralizzare la vita in un campo così difficile e delicato, contribuirà soprattutto — e questo mi pare che debba interessare il rappresentante del Governo — ad aiutare e favorire il sorgere di una coscienza tributaria della quale si sente vivo bisogno.

Stando così le cose, noi presenteremo un emendamento al riguardo; e, poichè crediamo di aver provato l'inefficacia giuridica della argomentazione sostenuta dai relatori, poichè siamo certi di aver provato la infondatezza di quei fatti che i relatori hanno citato per derivarne alcune conseguenze giuridiche, e poichè, d'altro canto, abbiamo provato che il diritto di ricorso dei terzi è un diritto inerente al nostro ordinamento democratico e che scaturisce dall'articolo 53 della Costituzione, e poichè abbiamo anche provato che già nella nostra legislazione tributaria il diritto di ricorso da parte dei terzi è ammesso, e ha dato non solo buoni, ma ottimi frutti, se è vero, come io ritengo sia vero, che con questo disegno di legge si vuole rendere efficace la legislazione in materia tributaria ed eliminare come di-

cono i relatori, « le manchevolezze che fino ad oggi si sono dimostrate », il nostro emendamento non può non essere accolto, e mi auguro che per primo il Presidente della Commissione voglia rivedere il suo atteggiamento ed esprimere parere favorevole all'emendamento stesso. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spallino. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, se io ieri fossi stato in principio di seduta in Aula, avrei votato favorevolmente alla pregiudiziale del senatore Sturzo, non certo per rinviare il disegno di legge dell'onorevole Tremelloni, ma unicamente e semplicemente per spingere il Governo ed il Parlamento ad attuare una disposizione, sia pure transitoria, della Costituzione, quale è la sesta. È vero, sono passati due anni dai cinque previsti dalla norma sesta della Costituzione, ed è anche vero che bisognerà una volta tanto decidersi non soltanto ad attuare la Costituzione, a dare ai cittadini italiani un organo perfetto per dirimere le controversie tra fisco e contribuente. Si vuole la legge perfetta in materia tributaria, e sta bene. È indubbio che la nobiltà del fine che si propone la legge, cioè attuare una maggiore giustizia tributaria, è quanto mai altamente elogiabile. Però, se si vuole uno strumento perfetto, bisogna averlo perfetto in ogni sua parte, dalla legge Vanoni del 1951, alla legge Tremelloni del 1955 ed agli organi che devono giudicare delle doglianze dei cittadini in materia fiscale. Bisogna riconoscere che le Commissioni come sono composte e come funzionano, non soddisfano. Per questo avrei votato favorevolmente alla pregiudiziale Sturzo. Non avrei mutato niente, visto l'esito della votazione di ieri, ma avrei compiuto, anche qui, il mio dovere.

Comunque il mio breve intervento non è diretto solo a questa precisazione, ma ha lo scopo di osservare due cose: innanzi tutto il mio insanabile dissenso sull'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge, che contempla il giuramento, secondariamente segnalare l'opportunità di rivedere tutto il titolo quarto del disegno di legge, quello che riguarda le sanzioni.

Sulle sanzioni io devo ricordare all'Assemblea che la pena, più che un fine effettivo, deve avere un fine preventivo, e non basta aggravare la pena per ricavarne la considerazione che il cittadino portato a delinquere o a fare qualcosa di illecito, si asterrà dal fare il male. Bisognerà invece preoccuparsi di osservare quello che è un canone fondamentale della legge penale e cioè che le pene devono essere proporzionate al reato. Nel disegno di legge invece vediamo che si triplicano le pene pecuniarie, si esasperano le pene corporali e si omettono quelle sanzioni di carattere civile ed amministrativo che, a mio giudizio, sono, nella soggetta materia, le più idonee ad ammonire e a reprimere. Ciò è tanto vero che la seconda Commissione suggerì alla quinta Commissione, nel dare il proprio parere, che si tenesse presente il caso di lieve entità. Purtroppo io non ho visto nel testo del disegno di legge che si sia tenuto conto di questa raccomandazione, cioè di inserire alcune norme in materia di sanzioni, che, prevista la lieve entità della lesione al diritto tributario, punissero con pene conseguentemente minori le minori evasioni.

Ma non basta. Ho visto con orrore, onorevole Presidente Bertone, che all'articolo 23, se la memoria non mi fallisce, è detto che, per la cognizione dei reati previsti e puniti nel presente articolo, si applica l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Onorevole e illustre Presidente della quinta Commissione, ella mi insegna che questa legge 7 gennaio 1929, n. 4, fu fatta nel periodo del peggior fascismo e che questa legge, per essere in contrasto con la maggior parte delle disposizioni contenute nella Costituzione della Repubblica, è una legge incostituzionale. Se queste cose non le diciamo noi, o non le dice il Senato della Repubblica, chiamato ad attuare la Costituzione, evidentemente non so più chi debba dirle. Richiamo quindi l'attenzione della Commissione e dell'Assemblea tutta, sulla gravità di quanto è stato scritto all'ultimo capoverso dell'articolo 23 del disegno di legge.

Vi è dell'altro, onorevoli senatori. Tutto questo che ho detto può essere marginale, ma io mi auguro che la Commissione vorrà rivedere le norme sulle sanzioni e soprattutto vedere di trovare il modo nelle sanzioni di colpire effettivamente i grossi evasori. È vero, signori,

la legge mira a colpire i grossi evasori fiscali, ma la realtà è e sarà (vorrei essere cattivo profeta), che i grossi evasori troveranno sempre, non dico protezione dalla legge, che sarebbe un controsenso, ma la possibilità di non cadere nelle sanzioni, mentre il piccolo e medio contribuente, quello che è meno provveduto, meno assistito, meno difeso, finirà con il sentire tutto il rigore della legge.

Comunque sono, queste, considerazioni marginali. La cosa più importante, signori, è questa, che non si devono commettere errori di diritto. Ed allora penso che l'articolo 3 debba essere totalmente soppresso dal disegno di legge anche per le ragioni che sono anche espresse nella stessa relazione. La relazione giustifica l'articolo 3 con queste considerazioni: « Il giuramento a scopo di accertamento tributario non è una novità dal punto di vista teorico. È prevista la facoltà dell'Amministrazione di invitare il contribuente a confermare la denuncia con giuramento nell'articolo 73 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3270, ma la norma non ha trovato pratica applicazione ».

Io non so se mi sbaglio, ma mi pare che il canone fondamentale della legge Vanoni era questo, che si creasse tra contribuente e fisco la maggior fiducia, la maggior lealtà. Invece che cosa stiamo facendo, signori? Davvero penso che se approviamo l'articolo 3, l'onorevole Vanoni dovrebbe essere chiamato parte lesa in questo disegno di legge, possibilmente senza costituzione di parte civile per riguardo agli illustri membri della Commissione, ma è certo che l'onorevole Vanoni dovrà dire: ma insomma, ho continuato a dire al Senato, alla Camera dei deputati, a scrivere in riviste e in articoli di giornali che in sostanza la mia legge vuole arrivare ad instaurare un costume di reciproca fiducia, di fedeltà, di lealtà tra contribuente e fisco, ed ora cosa succede? Non devono esserci dei funzionari che non credono nel contribuente, e dei contribuenti che volendo fare i furbi, tentano slealmente di sottrarre le proprie attività ad una giusta tassazione. Bisogna credere al contribuente, che ha il dovere d'essere leale come leale deve essere l'ufficio.

Ebbene, signori, voi con la disposizione dell'articolo 3 non solo dimostrate di non credere alla dichiarazione scritta del contribuente, non solo non vi accontentate delle spiegazioni, non solo non credete al principio di prova data, dallo stesso, ma non credete neppure quando il contribuente giura, consapevole della responsabilità che davanti a Dio e davanti agli uomini egli assume con il giuramento. Ma signori, che razza di fiducia è questa? Ma questo è veramente scardinare la legge civile sull'istituto del giuramento, significa annullare, abolire norme di diritto consolidate. Io vi richiamo a questo senso di responsabilità e di sensibilità.

E veniamo alle considerazioni esposte nella relazione. Si dice, c'è stato qualche precedente. È vero, ci sono stati dei precedenti assolutamente diversi. Si cita l'articolo 73 della legge tributaria sulle successioni. L'articolo 73 afferma che l'Amministrazione può invitare l'erede — onorevoli signori della Commissione — a presentare ecc., e poi a prestare un giuramento, un giuramento che è diverso dal giuramento come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di cui ci stiamo occupando. E per quanto riguarda l'altro precedente, quello del 1919, la cosa è ancora più diversa, perchè l'articolo 39 della legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio dice che l'Amministrazione della finanza o i collegi giudicanti invitano a sottoscrivere il contribuente, una formula di giuramento, con la quale si attesta che le lichiarazioni fatte sono veritiere.

Non più giuramento come previsto nel Codice civile, ma una semplice attestazione. Aggiungerei che il fatto stesso che nella relazione si riconosce che questi precedenti non hanno avuto nella pratica applicazione molto successo, sta a dimostrare che effettivamente queste disposizioni sono cadute in desuetudine, non sono applicabili, e soprattutto non sono esempi e precedenti convincenti della bontà dell'istituto.

Ma vi è di più, signori. Bisognerebbe leggere l'articolo 3 per convincersi dell'errore di diritto che stiamo commettendo. Gli studiosi del diritto civile, gli avvocati civilisti, i magistrati tutti sanno che il giuramento, così come è previsto e formulato nel nostro Codice civile, è di due forme: il giuramento decisorio e il

giuramento suppletorio. Il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce ad un'altra per far dipendere dal suo giuramento l'esito della lite. Il giuramento decisorio può essere riferito, il giuramento suppletorio non può essere riferito. Il giuramento può essere di scienza e di verità. Si chiama di scienza quello che faccio giurando di aver sentito o visto una determinata cosa; è giuramento di verità quello che faccio per un fatto da me compiuto.

Si aggiunga che è norma inderogabile del diritto civile che, quando io ho giurato, quello che ho giurato si ritiene come verità assoluta, anche se poi, in giudizio penale, viene dimostrato che io ho giurato il falso a questo proposito. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sulla disposizione dell'articolo 2738: « Se è stato prestato il giuramento, deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, nè può chiedere la revocazione della sentenza, qualora il giuramento sia stato dichiarato falso ».

Che cosa si prescrive invece nel disegno di legge? Signori, stiamoci attenti, perchè purtroppo nel Paese è diffusa l'opinione che i legislatori non sanno fare le leggi, o quanto meno le fanno assai imperfettamente. Stiamo quindi attenti in materia. A proposito di giuramento, col disegno di legge si escogita una teoria di diritto curiosa. Si dice: questo è un giuramento non decisorio, non suppletorio ma ha dell'uno e dell'altro qualche cosa, è un giuramento nuovo, *sui generis*, e gli effetti del giuramento sono — si dice nella relazione — liberamente apprezzabili dall'organo giudicante.

Errore, signori del Senato! Errore grave in diritto civile. Ed errore in diritto tributario se il Senato approverà l'articolo 3. Se lo approverà noi naturalmente ci adegueremo alla legge, ma io debbo esprimere queste, a mio parere, giustificate critiche. Il contribuente può pensare: come, mi fate fare la dichiarazione, mi chiedete delle prove, poi mi fate giurare e infine mi dite che non ci credete? È serio tutto ciò? E come si concilia questa norma, con la norma del Codice civile, che per effetto del giuramento dispone che la sentenza fa stato su questo punto, che essa non è neppure revocabile neanche se colui che ha giurato viene successivamente condannato a sensi dell'articolo 971 del Codice penale?

Onorevole Ministro, la sua sensibilità, il suo senso giuridico possono veramente consentire, di fronte al Paese, che in una legge in materia tributaria il Senato approvi che, quando la parte ha giurato, il giuramento della parte non vale niente, se così l'organo giudicante ritiene? Signori, questo fatto è gravissimo, anche da un punto di vista etico e religioso.

Gli onorevoli membri della Commissione, il Presidente, il senatore Trabucchi, uomini di alta sensibilità religiosa, civile e politica, evidentemente non possono svalutare fino a tal punto il senso etico e religioso del giuramento. Neppure il legislatore del 1876, che per un malinteso spirito laico aveva tolto dalla formula del giuramento la frase: « chiamo Dio a testimone del mio dire », formula che poi si corresse con l'altra: « Consapevole del giuramento che presto dinanzi a Dio e agli uomini e delle conseguenze ecc. », e che vige tutt'ora, era arrivato a tanto, a svalutare cioè, l'affermazione o la negazione fatta col giuramento prestato, tenendo presente gli insegnamenti del Signore, e le pene divine per gli spergiuri. No, l'articolo 3 va soppresso. Infine, a mio avviso, nella relazione, c'è stata scarsa cautela nel citare autori, a sostegno della tesi del giuramento. Sia detto col massimo rispetto verso gli estensori della relazione, ma deve essere detto che l'Allorio, citato nella relazione, è favorevole proprio alla tesi contraria a quella sostenuta dai relatori. L'Allorio sostiene, infatti, che il giuramento nel processo tributario non ha diritto di esistenza; e l'ultima edizione del « Diritto processuale tributario » di Enrico Allorio, recita testualmente...

TRABUCCHI, *relatore*. Avrà cambiato opinione.

SPALLINO. Può darsi, ma ciò conforta il mio dire. Senta il Senato cosa scrive l'Allorio: « Nel diritto processuale comune, la dichiarazione contraria all'interesse del dichiarante, detta confessione, e la dichiarazione favorevole al dichiarante pronunciata in forma solenne religiosa, detta giuramento, hanno effetto di prova legale incontrovertibile. Per agevolare

la formazione del primo tipo di prova legale (della confessione, cioè) è organizzato l'istituto dell'interrogatorio formale per articoli separati e specifici. Ma tutto l'atteggiamento processuale della parte e perciò anche le dichiarazioni di questa, favorevoli al proprio assunto, in quanto rese in circostanze che ne dimostrino la credibilità, hanno efficacia quali argomenti di prova, hanno insomma il valore di prova liberamente apprezzabile, oggi che è ammessa dalla nuova legge processuale, con ambito di applicazione al fatto generale, l'interrogatorio non formale della parte.

« Ora, nel processo tributario è da escludere che codeste prove possono avere, quando l'hanno per il diritto processuale comune, l'efficacia di prove legali, non tanto perchè la prova legale sia in sè estranea al processo tributario, quanto perchè lo speciale settore della prova legale, che è costituita dalla confessione e dal giuramento, appartiene a quella che ho chiamato prova legale di parte, legata al principio della disposizione delle parti nel processo e quindi *ripugnante al processo che si informa al principio inquisitorio* ».

È inutile leggere tutto ciò che è stato scritto dall'Allorio per negare che il giuramento possa avere una funzione nel processo tributario, ma è necessario riflettere sulla conclusione: « Il giuramento nel processo tributario sarebbe pertanto o inutile, qualora il giudice, dopo averlo disposto ed udito prestare, non gli assegnasse maggiore fede che nell'affermazione non giurata; oppure pericoloso ove il giudice tributario ordinariamente vi credesse, nonostante la falsità molto probabile per i motivi accennati ».

Se così stanno le cose, signori, io concludo il mio brevissimo intervento con l'esortare il Ministro, la Commissione e soprattutto l'Assemblea a far sì che non si inserisca, in una legge il cui nobilissimo fine non è affatto discusso, una norma che svaluta la legge stessa, una norma che ci mette in conflitto con i cultori del diritto civile, una norma che faccia dire al Paese che il Senato ha voluto introdurre in materia tributaria una disposizione intimidatoria ed inefficace per ragioni che non sono di diritto, ma che anzi urtano con il diritto e la morale. (*Applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza. Invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(*I senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arcudi, Artiaco, Asaro, Azara,

Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bellora, Bertone, Bisori, Bitossi, Boccassi, Boggiano Pico, Bolognesi, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buglione, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Caldera, Canevari, Canonica, Cappellini, Carboni, Carelli, Carmagnola, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cermignani, Ceschi, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli,

De Bacci, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, Di Rocco,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Flecchia,

Gavina, Gerini, Gervasi, Giacometti, Gramegna, Grammatico, Grava, Grieco,

Jannaccone, Jannuzzi,

Lamberti, Lepore, Liberali, Lorenzi, Lussu,

Mancinelli, Mancino, Mariani, Marina, Mariotti, Martini, Marzola, Massini, Merlin Umberto, Messe, Minio, Molinelli, Monni, Mott,

Nacucchi, Negri, Negroni,

Page, Pallastrelli, Pannullo, Papalia, Pastore Ottavio. Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Petti, Pezzini, Piechele, Ponti, Porcellini,

Raffeiner, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Santero, Sartori, Schiavi, Scoccimarro, Selvaggi, Sibille, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spasari, Spezzano, Stagno,

Taddei, Tartufoli, Terragni, Tomè, Trabucchi, Tripepi, Tupini, Turani,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge sulla perequazione tributaria investe, a mio avviso, in gran parte la politica tributaria del Governo, per quanto riguarda almeno l'istituto dell'accertamento l'istituto del concordato, e quello dell'imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e della complementare; per cui anche se l'opposizione, in Commissione di finanza e tesoro, ha collaborato senza riserve ininterrottamente per circa tre mesi al completamento del disegno di legge, ciò non ci dispensa dal fare alcune osservazioni.

Comunque, io vorrei assicurare gli onorevoli colleghi che ogni tentativo che miri a ridurre il margine di evasione esistente nel nostro Paese, ogni atto che si ispiri a creare un ordinamento tributario democratico ci trova consenzienti. Del resto vorrei ricordare ai colleghi che non ci opponemmo neanche alla legge n. 25 del 1951 che porta il nome di « riforma Vanoni », per quanto anche a quell'epoca l'opposizione esprimesse il suo scetticismo circa l'esito positivo del provvedimento. Infatti io non so come si possa pensare a serie probabilità di successo anche di buone leggi tributarie che pur contengano princìpi innovatori se non ci si accinge prima a rinnovare la struttura economica del Paese, se non si riesce, in forza di appropriate norme, a trasformare i rapporti di produzione e di ricchezza esistenti, soprattutto se non si immettono nella direzione dello Stato forze sinceramente democratiche, quelle uscite dalla Resistenza e dalla Repubblica, se non si istituiscono organi democratici popolari nel campo fiscale oltre che nelle aziende o comunque dove vivono ed operano i fattori della produzione. Non si può assolutamente prescindere da questo rinnovamento sancito dalla nostra Costituzione, genuina espressione della volontà popolare. Non si può, a mio avviso, immaginare che una legge tributaria possa avere sicuro successo se permangano profondamente radicate nell'organizzazione dello Stato forze legate, spiritualmente e materialmente, alla vecchia struttura economica, politica e sociale del Paese; forze che oggi sono riunite nei monopoli, nella grande proprietà, politicamente rappresentate (non ce lo nascondiamo) da alcuni autorevoli membri del Governo. È per lo meno ingenuo immaginare che queste forze rendano operante la legge che il Senato sta discutendo. Del resto, onorevole Ministro, quando lei in base non a semplici parole ma in base a fatti concreti mi persuaderà del contrario sarò molto, molto contento. Ma del resto le stesse ragioni, cui poc'anzi accennavo, hanno reso inoperante la legge Vanoni, e sono le medesime che hanno lasciato pressochè inalterato il margine di evasione nel nostro Paese che ancora si aggira su una percentuale del 38, 40 per cento. Ecco perchè i piccoli contribuenti ancora sono costretti a pagare per quelli che pagano molto al di sotto della loro capacità contributiva e, peggio ancora, per coloro che non pagano assolutamente niente. Onorevole Ministro, ritengo che un ordinamento tributario democratico, per essere tale, necessita soprattutto di una struttura moderna ed altrettanto democratica che lo alimenti. Fattore morale di grande importanza, che fu poi quello cui si riferisce la legge Vanoni, è la fiducia tra ente impositore e contribuente. Nell'attuale stato di cose è assurdo pensare, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, che i molteplici rapporti economici della società contemporanea possano essere registrati dagli uffici fiscali centrali e periferici, data soprattutto la loro attuale attrezzatura; è onesto anzi aggiungere che essa manca quasi del tutto nei nostri uffici. In alcuni di essi ci sono ancora i registri dell'epoca in cui la nostra industria faceva i primi passi; in molte parti d'Italia c'è ancora il vecchio catasto; mancano le anagrafi tributarie; un'organizzazione quindi che lascia assai perplessi circa la totale esecuzione di questo provvedimento legislativo. Ed è questa una delle ragioni per le quali la nostra politica tributaria è costretta a muoversi prevalentemente sul terreno fiscale cioè con il solo scopo di procacciarsi denaro, astraendosi dai princìpi in base ai quali una politica tributaria diventa democratica perchè operante con profondo senso di giustizia nei vari settori economici e finanziari della nostra vita nazionale. Ecco perchè chi ne bu-

sca sono le piccole economie che per la loro facile reperibilità si prestano senza tanto affanno degli uffici alla fiscalità più iniqua. Di qui la mancanza di fiducia dei contribuenti italiani nello Stato, conseguenza della mancanza di una sana, moderna politica fiscale che si ispiri ai princìpi sanciti dalla nostra Costituzione. La categoria dei piccoli contribuenti sa di essere quella che più delle altre deve contribuire a fornire la cassa del tesoro del denaro che in parte poi va a finire nelle tasche, attraverso le sovvenzioni statali, di coloro che sono definiti dall'attuale Governo la classe produttrice da favorire.

Ecco perchè questa legge — che pur contiene princìpi innovatori, che pure ha delle norme aggiornate al sistema moderno di rilevazione contabile del reddito dell'impresa — nasce fra lo scetticismo generale, del quale, mi sembra, non siano immuni neppure i colleghi della maggioranza che si astengono dal partecipare alla discussione. Eppure si tratta di un disegno di legge che è assurto a pilastro programmatico di questo Governo, secondo le dichiarazioni di certi ambienti governativi. Pensavo che, dopo il brillante intervento del collega Roda ed in seguito all'interesse che la legge ha suscitato in alcuni ambienti finanziari, vi fosse materiale sufficiente per un ampio dibattito a cui la maggioranza partecipasse. La stessa stampa borghese che pure durante la discussione in Commissione finanza e tesoro aveva ovviamente versato fiumi d'inchiostro a favore delle classi ricche (sacrificate secondo la stessa stampa di gravi oneri fiscali), oggi tace e si limita a pubblicare a caratteri cubitali la vittoria ottenuta dalla maggioranza del Senato che ha voluto dare carattere d'urgenza alla discussione sui protocolli dell'U.E.O. Una vittoria per interessi estranei al nostro Paese, mentre per quelli che investe questa legge i colleghi della maggioranza tacciono; scetticismo, indifferenza, che all'esterno possono anche stupire, ma che non meravigliano l'opposizione abituata a certe remissività quando si tratta di colpire interessi di cui questo Governo è l'espressione.

Questa legge, onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, si dichiara integrativa di quella del 1951, n. 25; per cui, penso, avrebbe lo scopo di consolidare nello spirito e nella lettera il principio di cooperazione fra contribuente e fisco, porre nelle sue norme il principio della fiducia tra ente impositore e contribuente. Mi sembra invece che il conflitto tra contribuente e fisco si inasprisca e, quel che è peggio, che si tratti di un atto di accusa e di sfiducia profonda nella massa dei contribuenti italiani e negli stessi funzionari dello Stato.

Ingiusto atto di accusa verso i piccoli contribuenti che hanno fatto più degli altri il loro dovere. Quelli che non lo hanno fatto sono i monopolisti, i grandi agrari, quelli che hanno imboscato fraudolentemente la ricchezza, sottraendo allo Stato i mezzi necessari per assolvere i propri compiti.

Ma credete davvero che con questa legge si colpisca seriamente questa gente, che è così profondamente radicata nelle organizzazioni del Paese fino ad essere uno Stato dentro lo Stato? Credete veramente che con questa legge riuscirete a mettere questa gente nella condizione di pagare proporzionalmente alla propria capacità contributiva? Io sono molto scettico. Se non vi deciderete ad approntare leggi anti-monopolio, se non vi deciderete a votare la legge sui patti agrari senza compromessi ma in base al principio della giusta causa, se non riformerete l'I.R.I., se non nazionalizzerete le imprese che hanno carattere di utilità pubblica, se non procederete, insomma, ad un profondo rinnovamento della struttura italiana, non avrete la possibilità di tradurre in atto questa legge, che ha nobilissime finalità e che vorrebbe avviare la nostra politica fiscale su posizioni più avanzate.

Ad esempio, l'articolo 1 dice che il fisco deve motivare il proprio accertamento, pena la nullità dell'accertamento stesso. Io non so se vi siete accorti che questo istituto sarà facilmente superato e annullato da esperti consulenti di società anonime e porrà, invece, in gravi difficoltà i piccoli contribuenti.

Sarà facile cioè per gli esperti ben pagati cavillare sulla inesistenza di motivazione da parte del fisco e rendere nullo l'accertamento mentre, ripeto, sarà difficile per i piccoli costretti ad arrangiarsi da loro stessi davanti le Commissioni, provare che le motivazioni sono incomplete.

E le difficoltà aumenteranno per i modesti contribuenti (e non sono pochi) che non sanno compilare la dichiarazione secondo l'articolo 2 della legge n. 25. In tal caso il fisco non ha l'obbligo neanche di una motivazione sommaria e quindi come nel passato per queste categorie di contribuenti l'imponibile si continuerà a determinarlo induttivamente.

Se il ministro Vanoni avesse accolto la nostra proposta della dichiarazione ogni due anni, probabilmente gli impiegati degli uffici finanziari avrebbero avuto il tempo di educare anche i piccoli contribuenti: no, si è voluto insistere sulla dichiarazione annuale che ha posto in serio imbarazzo gli uffici ed ha mancato al compito educatorio che era uno dei princìpi più importanti esistenti nella cosiddetta riforma Vanoni.

Un altro pilastro che regge l'edificio di questa legge è l'istituto del segreto bancario. Esso è stato articolato in un modo assai curioso. Si dice che certi organi preposti al controllo degli istituti di credito potranno rendere edotti gli uffici fiscali dei saldi passivi di comodo, per cui non sarà più possibile, per certe società immobiliari, fare apparire in bilancio finanziamenti inesistenti.

L'istituto del segreto bancario, così come articolato, non ha nessuna efficacia e cade nel vuoto. Non avete avuto il coraggio di abolirlo completamente, non avete avuto il coraggio di mettere a nudo le operazioni che si fanno nelle aziende finanziarie e fiduciarie, che sono proprio i luoghi dove veramente si manipola in prevalenza la ricchezza delle società per azioni, che fra l'altro hanno partecipazioni azionarie nelle banche stesse. È proprio negli Istituti di credito che si compie una varietà di operazioni di comodo e non potremo rendercene conto se continueremo ad essere all'oscuro dei rapporti fra gl'istituti e i clienti. Voi mettete in sostanza in condizioni il fisco di non poter controllare una massa notevole di redditi soggetti ad imposta.

Altro punto importante da rilevare è quello di dare effetto a questa legge con il 1° ottobre del 1955 per le ricchezze che vengono manipolate sul mercato dei capitali (Borse). Si è addotta la ragione che lo Stato non ha attualmente un'organizzazione sufficiente per seguire i titoli che si contrattano nelle Borse e che quindi gli effetti della legge debbono essere differiti.

Quando questo punto venne in discussione alla 5ª Commissione io consigliai di stralciare questo articolo ed emanare con legge separata il regolamento ai fini fiscali dei titoli negoziati in Borsa, cioè quando si fosse stati in condizione di seguire, di controllare tutto il volume degli affari sul mercato dei capitali. Invece si è voluto rendere palese questa inferiorità dello Stato di fronte a questa categoria di contribuenti che si accingeranno, siatene certi, ad apprestare meccanismi capaci di sfuggire in parte all'imposizione e raggiungere così il loro scopo.

Quando sento da parte dell'onorevole Ministro che l'istituto del segreto bancario non può essere abolito data l'attuale situazione economica del Paese, io debbo dire francamente, onorevoli colleghi, che ci troviamo di fronte ad un Governo che ha soltanto delle velleità, delle intenzioni e non altro. Non si fanno le cose a mezzo, agendo così voi sapete che questi capitali si sottraggono al tributo mobiliare e all'imposta complementare e si svuota la legge del suo contenuto.

E l'istituto del giuramento. Io ho ascoltato con piacere il collega senatore Spallino, vi confesso, non sono un giurista, ma mi sembra, anche sul terreno del diritto, egli abbia obbedito a norme preesistenti e alla logica; anche qui vi è mancato il coraggio: infatti il giuramento o si fa su elementi estimativi del reddito o si svuota del proprio contenuto.

Dato il fatto che il contribuente sia chiamato a giurare soltanto su fatti specifici mi sembra che il giuramento non abbia la rilevanza che voi affermate. Altra lacuna che presenta questo istituto e che pone il contribuente in una situazione di netta inferiorità rispetto al fisco è quella di non ritenere vincolato l'organo giudicante al giuramento prestato dal contribuente.

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* MARIOTTI). Per quanto una mia proposta sia stata parzialmente accettata dalla 5ª Commissione, circa le società di persone, è stato un accoglimento che non contenta nessuno. Ci sono in Italia migliaia di società di

persone, sono forme associative dove prevale il lavoro dei soci. Ora l'aver concesso sole 240 mila lire di franchigia sul bilancio complessivo presentato dalla piccola azienda è una miseria. Se seriamente volevate andare incontro a queste società dovevate accogliere totalmente la mia proposta, che rinnoverò con un mio emendamento, e cioè di detrarre dal reddito lordo della società per lo meno lire 30.000 mensili per ogni socio che lavora nell'azienda come se fosse un dipendente.

Ma un altro aspetto legato a mio avviso alla legge, è l'ambiente nel quale si debbono applicare le norme del provvedimento legislativo.

Anzitutto mi corre l'obbligo di osservare che questo disegno di legge è un documento che suona sfiducia non solo verso i contribuenti ma anche verso i funzionari dello Stato. È vero, onorevole Ministro, che l'onorevole Riccardo Lombardi ed altri colleghi hanno denunciato grosse evasioni fiscali, ed è altrettanto vero che alcuni funzionari si fanno una clientela negli uffici finanziari e poi esercitano la professione libera, cosa estremamente immorale. Tutti questi fatti non possono però colpire con lo stesso giudizio tutti gli impiegati pubblici. Ma poi, onorevoli colleghi della maggioranza, vi siete mai domandati perchè, per quali ragioni si determinano queste gravissime storture che minano il prestigio dello Stato?

La prima ragione sta nel fatto che il Governo corrisponde ai dipendenti dello Stato stipendi di fame, particolarmente a quelli degli uffici finanziari che pure assicurano i mezzi per la vita dello Stato. Questa gente che lavora dalla mattina alla sera in continuo contatto con i contribuenti, deve essere per lo meno remunerata dignitosamente. Essi sono invece costretti a vivere in uno stato di costante preoccupazione, impossibilitati, se vivono onestamente, a sopperire alle più elementari necessità della loro vita. Gli impiegati non sono dei santi, e tante sono le tentazioni nel regime borghese, che talvolta anche il più agguerrito può scivolare nel terreno dell'illiceità.

Se non assicurate una vita dignitosa, serena, tranquilla soprattutto a questi funzionari, questi non adempiranno serenamente ai loro compiti.

Altra osservazione è quella relativa alla psicologia esistente, in alcuni ambienti del mondo della burocrazia, mentalità che è connessa a tutta la vecchia struttura del nostro Stato. E voglio riferirmi alla differenza che talvolta si riscontra in certi ambienti burocratici a seconda che si tratti con il consulente della grande società o con il piccolo contribuente!

Ed è ovvio perchè il primo gode nell'attuale regime così detto democratico degli appoggi che il secondo non ha. Voi del Governo costringete in povere parole la burocrazia a portare l'asino dove vuole il padrone. Voi della maggioranza fate di tutto perchè questo costume permanga. Guardate cosa succede nei concorsi pubblici. Non si valuta il candidato in base ai titoli o per quello che sa fare ma sovente i titoli di demerito o di merito si valutano in base al colore di cui si tinge l'uno o l'altro. Tutte le leggi discriminatorie dell'onorevole Scelba, tutto contribuisce a creare una *forma mentis* che nella fattispecie non garantisce la rigida attuazione del presente disegno di legge. Questo non per colpa dei funzionari, ma per la vostra politica di violenta discriminazione, politica che in pratica ci ricorda il regime fascista nel quale chi non era d'accordo con i gerarchi aveva grandi difficoltà per vivere.

La sfiducia che voi avete nei funzionari risulta del resto anche dai numerosi controlli, alcuni dei quali non hanno alcun fondamento. Ad esempio anche per i concordati più piccoli essi debbono essere firmati dal procuratore superiore delle imposte e talvolta non basta, necessita la firma anche del direttore generale. Ora, se non date dignità al lavoro di questi funzionari, se non date loro un minimo di fiducia, avrete sempre una burocrazia succube, passiva che annulla la propria personalità in un lavoro esercitato senza passione e senza convincimento.

Non basta, ad eliminare queste storture, l'articolo 33 della legge, in forza del quale si inibisce ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria di accedere negli uffici distrettuali del mandamento in cui essi hanno svolto la loro attività o di rappresentare contribuenti di fronte alle Commissioni se non trascorso un quinquennio o un triennio.

Non è così che si risolve il problema; è facile per chiunque fare agire per proprio conto persone di comodo. Il problema si può risolvere soltanto elevando la remunerazione degli impiegati e dando alla loro personalità il modo di potersi estrinsecare. Io presenterò un emendamento a favore di quei funzionari che vengono collocati a riposo perchè non è giusto sottoporli alle sanzioni previste dall'articolo 33 dopo avere profuso per anni ed anni le loro energie a servizio dello Stato per poi essere posti in stato di quiescenza con una pensione che non è dignitosa per un consorzio che si definisce civile.

Io so che coloro i quali hanno lavorato intorno a questa legge sono colleghi in buona fede, e desidero offrire loro la possibilità di provarla. Desidero cioè vedere quale atteggiamento essi assumeranno di fronte alle proposte di istituire i Consigli tributari e l'istituto del ricorso del terzo. Se non accetterete queste proposte, sarà legittimo il sospetto da parte nostra di alcune riserve mentali che forse non dipendono dalla vostra volontà ma nascondono un ambiente in cui siete costretti ad operare. All'inizio del mio intervento affermavo la necessità di immettere le forze popolari nello Stato. Per questo il Partito a cui mi onoro di appartenere lotta da 60 anni. Intanto accogliete queste giovani istituzioni democratiche da inserire nel nostro ordinamento democratico. Sarà un segno di buona volontà da parte dei colleghi di maggioranza, un atto che ci infonde speranza per l'avvenire.

Un notevole passo per realizzare un'ordinamento tributario democratico potrebbe appunto essere compiuto accettando l'istituto del terzo, così brillantemente illustrato dal collega Spezzano, e l'istituto dei Consigli tributari i quali hanno dato in realtà all'accertamento dei tributi locali una grande prova della loro vitalità ed efficacia.

Diamo anche al popolo la possibilità di partecipare al processo democratico del Paese, diamo al nostro popolo la possibilità di farsi una coscienza tributaria. Il Senato con l'inserimento di questi due istituti, ha la possibilità di completare, almeno formalmente, questa legge che per le finalità che si propone di raggiungere richiede a noi senso di responsabilità e di rigoroso dovere.

Proprio spinti da questi propositi noi abbiamo collaborato nella 5ª Commissione al completamento di questa legge.

L'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Saragat speculavano miseramente attribuendo all'opposizione il sabotaggio del provvedimento, affermando che i socialisti e comunisti erano d'accordo con i ricchi, ed altre sciocchezze del genere. Noi combattiamo da anni per dotare l'Amministrazione finanziaria di mezzi adeguati. È da anni che denunciamo la necessità di rinnovare la struttura economica e sociale del nostro Paese, ma per questi signori è giusto il detto che non c'è peggior sordo di colui che non vuol sentire. L'essenziale è che ci comprendano i lavoratori italiani, che vogliono anche in questo campo giustizia. Io spero che questa Assemblea non voglia nuovamente deluderli. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cenini. Ne ha facoltà.

CENINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la legge 11 gennaio 1951, n. 25, ha introdotto nel nostro sistema fiscale alcune importanti innovazioni. Ricorderò l'obbligo della presentazione ogni anno della dichiarazione dei redditi, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi in tassa e la esenzione alla base di un minimo di 240 mila lire. Considerate in sè queste due innovazioni, senza riferimento alle norme precedenti, potrebbero sembrare di portata molto relativa, ma bisogna metterle al confronto col sistema di prima. Le denuncie presentate riguardavano redditi di nuova formazione e le variazioni si operavano soltanto in sede di rettifica, quasi sempre per iniziativa del fisco; mentre non vi era abbattimento alla base che riguardasse tutti i redditi di ricchezza mobile di categoria B e C/1 e la imposta complementare. Poste a confronto con ciò che avveniva prima e che era qualcosa d'inveterato nel nostro sistema tributario, tali innovazioni hanno rappresentato una specie di necessaria rottura con il passato per introdurre qualcosa di veramente nuovo ed efficace in un settore così importante e tanto discusso. Si disse allora che uno degli scopi era lo stabilimento di una

certa reciproca fiducia tra contribuente e fisco in contrapposto all'atmosfera di sospetti e di diffidenza nella quale l'uno e l'altro si erano ormai abituati a guardarsi. Si disse che le denunce, se riscontrate di una certa veridicità da parte degli uffici delle imposte, sarebbero state accettate senza dar luogo ad accertamenti in aumento. Si invitò il contribuente ad aver fiducia nello Stato il quale avrebbe cessato, attraverso i propri organi fiscali, dal perseguire in blocco i contribuenti come fossero tutti dei potenziali evasori. Si parlò anche di diminuzione delle aliquote, quando fosse risultato che il gettito delle imposte andasse aumentando e quindi si fosse verificata una contrazione nelle evasioni. Le aliquote sono state effettivamente rivedute e lo Stato ha dimostrato qui di mantenere la sua promessa. Ma il contribuente si domanda se di fronte sia agli accertamenti che sono fioccati in gran numero sulla fine del 1954 per i redditi denunciati nel marzo del 1951, a seguito del verificarsi dei termini di prescrizione, sia di fronte a questo nuovo disegno di legge ed alle norme che con esso si vogliono introdurre e che hanno soprattutto per iscopo di rendere più severo l'accertamento e più adeguate le penalità, il contribuente, ripeto, si domanda se non ci si trovi di fronte ad un insuccesso o fallimento del sistema inaugurato con la legge del 1951, per cui si cerchi da parte dello Stato di correre ai ripari ritornando al metodo del sospetto, con grave delusione per coloro che avevano creduto agli appelli alla fiducia reciproca. Io non sono certo di quelli che ritengono fallito il sistema inaugurato nel 1951, ma debbo dire che è necessario dissipare certe nubi e certi equivoci ed agire sulla psicologia del medio e piccolo contribuente, che in Italia costituiscono la grande massa, perchè non si consolidino supposizioni o impressioni errate.

Dobbiamo bensì ricordare che la legge del 1951 prevedeva non solo l'accertamento per quei redditi che non fossero stati denunziati, ma anche la rettifica per quei redditi che fossero stati ritenuti non sufficientemente dichiarati; ma dobbiamo anche vedere, e qui è il difficile, se non vi siano eccessi o esagerazioni negli accertamenti. Si tenga presente che una delle tendenze verificatesi in passato e che a tutt'oggi si verifica, è la maggiore fiscalità degli uffici periferici in confronto a quelli delle grandi città. Ci possono essere delle spiegazioni ed anche delle scusanti a tale fenomeno, ma è un inconveniente che produce odiosi confronti e dà al contribuente periferico la sensazione di essere preso di mira in modo particolarmente pesante. Un'altra tendenza degli uffici periferici è quella di perseguire con troppo zelo anche i più modesti contribuenti. Io penso che ciò che non denuncia il piccolo contribuente rappresenta sempre una piccola cifra che, se la nostra finanza fosse in posizione diversa, andrebbe probabilmente aggiunta alla quota esente, mentre quello che non denunzia il grosso contribuente può rappresentare una cifra di milioni ed anche di decine di milioni: ecco perchè penso si debba avere una diversa mano nell'esigere dichiarazioni veritiere. Inoltre io penso che nel ricorrere all'accertamento per il piccolo contribuente ed anche per una parte del medio contribuente il fisco deve usare una certa indulgenza perchè anche la parte di reddito che viene sottratta all'imposta rappresenta pur sempre (nel nostro sistema fiscale che non può prescindere nemmeno dai redditi più bassi essendo essi troppo numerosi) una parte del reddito vitale cioè necessario ai bisogni più urgenti della vita. Per queste categorie di contribuenti il fisco deve avere un'accentuata tendenza ad accettare come vere le dichiarazioni, ricorrendo all'accertamento solo in casi di evidente e sostanziale evasione. Insieme ad una minore incidenza dell'aliquota, una maggiore comprensione degli uffici porterebbe la tranquillità e un senso di fiducia in un settore molto vasto e si avrebbe la sensazione che un primo elemento di giustizia è stato introdotto nel sistema.

Per gli altri contribuenti le cose stanno diversamente: se non denunziano il vero, bisogna essere più severi.

Il flusso delle denunzie dal 1951 al 1953 e l'incremento dei redditi stanno a dimostrare che il sistema ha discretamente funzionato; ma siamo ancora molto lontani dalla mèta e del resto nessuno poteva legittimamente pensare che in così breve tempo si potesse cambiare completamente un costume, un modo di pensare e di agire, pregiudizi che sono un po' nel sangue di tutti noi italiani.

Sulla scorta dei risultati ottenuti e dell'esperienza fatta in questi anni si è preparato questo disegno di legge che prevede un perfezionamento dei mezzi di indagine e negli strumenti di accertamento. Le disposizioni di maggiore rilevanza riguardano le società e gli enti tassati in base a bilancio e i contribuenti che chiedono di essere tassati secondo i risultati delle scritture contabili.

La prassi in atto, che non ha subìto arresti con la legge del 1951, era quella di non dare importanza al bilancio, ma di seguire un procedimento presso a poco uguale a quello in atto per i privati contribuenti. Ciò, salvo scarsissime eccezioni. Naturalmente le società si difendevano facendo risultare un minore volume di affari in confronto al reale. Non c'è chi non veda che si trattava di una commedia alla quale bisognava mettere termine. L'ufficio non parta più dal presupposto che la società produce un bilancio non attendibile, però siano predisposti strumenti tali per cui l'ufficio possa sempre controllare se quanto risulta dal bilancio è verità oppure contraffazione della verità.

Io credo che sia soprattutto qui dove occorre insistere. I risultati che si verranno ad acquisire potranno servire come indizio anche per una più giusta valutazione del reddito dei contribuenti non tassati a bilancio. Mi sembra che gli articoli 4, 4-*a*, 4-*b*, 4-*c*, vengano a perfezionare in modo notevole le possibilità che erano finora in possesso degli uffici. Norme abbastanza chiare sono dettate per le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti che devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per singoli cespiti. È attraverso le svalutazioni e gli ammortamenti che si nascondono spesso cespiti di reddito; e perciò una disposizione che imponga maggiore chiarezza potrà essere di aiuto ai fini della legge. La Commissione ha poi ritenuto che potessero accettarsi anche altre disposizioni relative alle scritture contabili e cioè: *a*) un quadro dei conti, con note illustrative; *b*) una nota illustrativa dei criteri seguìti nelle valutazioni dei singoli cespiti dello stato patrimoniale; *c*) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento; ha inoltre introdotto — e questo è importante — l'obbligatorietà di registrazioni di magazzino, onde risulti chiaro tutto il movimento delle materie prime, semilavorati, prodotti finiti e delle singole merci destinate ad essere consumate nella produzione. Assieme ad una dimostrazione chiara dei singoli cespiti di ammortamento, questa disposizione della tenuta delle scritture di magazzino, ha importanza basilare.

Attraverso il conto magazzino, tenuto soltanto a valore (almeno per il fisco), si è sempre potuta far passare una quantità di operazioni che nulla hanno a che vedere col magazzino e che talvolta nascondono cifre notevoli per nuovi impianti. Con le risultanze di inventario, tenute soltanto ad un rapporto di valore e non vincolate ad un passaggio di carico e scarico che possa venire esaminato e controllato, si sono sempre manovrate le cifre che si dovevano denunciare come reddito tassabile.

L'ufficio, nei confronti delle società, potrà accettare per vero il bilancio, posto che i contribuenti si siano attenuti, per quanto riguarda scritture, alle nuove disposizioni di legge e che effettivamente dalle scritture risulti quanto denunciato.

Diversamente, l'ufficio non sarà più vincolato alle risultanze del bilancio.

Innovazioni di un certo peso sono inoltre: *a*) la possibilità di richiedere al contribuente, quando egli opponga passività bancarie o interessi di banca, la copia dei conti intrattenuti con l'istituto creditore; *b*) le disposizioni per i contratti a termine e di riporto su titoli. Per quanto riguarda le banche ed il segreto bancario nessuno deve allarmarsi. Si tratta di documentare spese che il contribuente sostiene di avere dovuto sopportare, in contraddittorio col fisco. E perchè la documentazione sia veramente probatoria bisogna che sia fatta con una certa serietà. È ciò che si pretende dall'articolo 6.

Per i contratti a termine ed i riporti su titoli, si è cercato di fissare qualche norma che possa contribuire ad una certa possibilità di indagine. Giustamente si è pensato che le speculazioni di borsa si fanno di solito con contratti a termine e con riporti con conguaglio finale e che occorreva correggere e comple-

tare le norme per la comunicazione di tali operazioni, onde non sfuggano alla tassazione ingenti redditi di speculazione.

L'istituto del giuramento è introdotto come facoltà concessa all'organo giudicante di deferirlo al contribuente nel caso che questi abbia fornito un principio di prova solo su fatti specifici che abbiano rilevanza ai fini della applicazione delle imposte dirette.

Grave invece è l'introduzione nel nostro sistema di sanzioni tributarie, delle pene detentive. D'altra parte, il persistere ostinato della violazione della legge e delle evasioni più sfacciate, giustifica il ricorso a tale misura. Essa comunque colpisce i reati più gravi di falsificazione o alterazione di scritture, bilanci e documenti, di omissione di attività o iscrizione di passività inesistenti.

Ed è prevista l'applicazione della sola multa o ammenda nei casi che comportano evasione di particolare tenuità. Si tratta comunque di sanzioni di speciale rigore, almeno per il nostro sistema tributario. È augurabile che di fronte ad una così decisa determinazione dello Stato di venire a capo dei bilanci falsi, scritture non vere o doppie o triple, denunce fasulle, i contribuenti italiani si convincano finalmente che bisogna fare il proprio dovere nei confronti dello Stato e bisogna veramente incominciare — soprattutto da parte dei contribuenti di peso — a denunciare il vero.

Ho accennato solo a certi punti principali. Concludendo, debbo dire, che il disegno di legge, se non convince completamente in alcuni punti, nel suo complesso è certo da approvarsi. D'altra parte, tutti debbono riconoscere che si tratta di una materia difficile, nella quale si deve procedere per tentativi, per successive esperienze.

La legge del 1951 ha avuto il suo collaudo, in quattro anni di applicazione. L'esperienza ha dimostrato dove essa abbisogna di essere integrata con altre norme.

Neppure il disegno di legge in esame pretende naturalmente di essere qualcosa di definitivo. Noi non dobbiamo legiferare per l'eternità. L'esperienza di domani ci dirà se è necessario procedere ad altre innovazioni od integrazioni.

Per il momento credo che possa bastare quanto è contenuto in questo disegno di legge, sottoposto al nostro esame.

La parola poi sarà ancora sia ai contribuenti sia agli uffici. Ai contribuenti perchè sia fatto un nuovo atto di fiducia da parte di coloro che già in passato non rimasero scettici di fronte agli appelli dello Stato, e per gli altri che si decidano finalmente ad essere più veritieri ed a sottoporsi con senso di civismo all'obbligo che ognuno ha di sopportare il proprio adeguato carico di imposte.

All'Amministrazione finanziaria ed agli uffici perchè diano essi prima di tutto esempio di fiducia nello Stato e di assoluta fedeltà, nei loro altissimi e delicatissimi compiti, e perchè adoperino gli strumenti che lo Stato mette a loro disposizione con senso di giustizia, di onestà e con dedizione piena ed assoluta al loro dovere. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marina. Ne ha facoltà.

MARINA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, chiedo scusa agli onorevoli relatori se inizio il mio discorso leggendo una parte delle conclusioni che gli stessi hanno tratto nell'esame del provvedimento che è in discussione.

Dice la relazione:

« Non ci saranno sanzioni sufficenti finchè i cittadini sentiranno lo Stato come estraneo a loro, come un nemico dal quale sia necessario difendersi, come lo spogliatore per eccellenza; finchè si avrà la coscienza profonda che sottrarre attività dovuta allo Stato è come mancare al proprio dovere rispetto a ciascuno dei cittadini; che spendere male il danaro dello Stato è disprezzare il sacrificio dei cittadini; finchè non sia cresciuta anche in tutti la convinzione che chi delibera le spese e eroga i fondi pubblici agisce con la stessa scrupolosa durezza da chi è preposto alla riscossione delle imposte.

« A creare questa coscienza dei cittadini deve operare — onorevoli senatori — anche ciascuno di noi, non solo quando agisce come parlamentare ma anche quando agisce come uomo politico, come professionista, come cittadino,

come capo famiglia. L'opera del legislatore che approva le sanzioni contro gli evasori non sarà poi sufficente, se ciascuno di noi non si sentirà obbligato ad operare anche contro la tendenza ad erogare il danaro pubblico senza quella vigilante severità che il sacrificio che si impone ai contribuenti richiede.

« Se così noi stessi saremo i primi artefici del clima che vogliamo creare, la nostra legge sarà un buon mezzo per migliorare il costume; se noi non saremo degni della fiducia dei contribuenti, la nostra legge servirà solo ad accentuare i tentativi di frode ».

Io ho voluto leggere questa parte della relazione perchè credo rappresenti la sintesi degli scopi cui deve giungere la legge che stiamo esaminando, perchè sono convinto che in effetti noi dobbiamo creare nel Paese anzitutto la atmosfera di fiducia del contribuente nello Stato, affinchè esso abbia a contribuire al benessere della Nazione, sforzandosi di essere un regolare pagatore delle tasse e non un evasore fiscale.

Sappiamo che fino a ieri imperava la tecnica dell'evasione fiscale; oggi dobbiamo viceversa capovolgere questo sistema di pensare ed agire, poichè il cittadino deve intravedere nello Stato l'ente che realizza per lui e per gli altri cittadini tutti i benefici di carattere generale e particolare, ai quali ovviamente si può provvedere soltanto attraverso una buona e solida amministrazione, che, per essere tale, ha innanzitutto bisogno di mezzi adeguati. Tali mezzi lo Stato li può realizzare unicamente attraverso le tasse. Ma tali tasse debbono essere giuste od eque?

Il concetto che ci deve guidare è quello di una tassa giusta o di una tassa equa?

La legge, così com'è formulata, tende a giungere ad una tassazione giusta e non ad una tassazione equa, poichè richiede dal contribuente tutti i dettagli, anche minimi, delle sue operazioni amministrative per poter applicare la tassa « giusta ».

È possibile ora, nell'attuale clima morale, capovolgere quello che fino a ieri è stato un sistema diametralmente diverso, il sistema cioè della trattazione e del concordato? Con quel metodo s'invitava il contribuente davanti agli Uffici delle imposte — in contraddittorio con l'Ufficio stesso — ed ivi si determinava, in via concordataria, l'equa tassa.

Oggi la formulazione del provvedimento in esame va ad integrare la precedente legge Vanoni che, se ha riportato un relativo successo fiscale, ha anche, diciamolo francamente, subìto un autentico insuccesso presso la pubblica opinione, la quale non è stata suffragata dalla realizzazione delle indispensabili promesse che l'onorevole Vanoni aveva fatto, intese a ridurre drasticamente le aliquote che costituiscono, signor Ministro, la causa prima della mancanza di fiducia del contribuente verso il fisco.

Ella sa, giacchè è un esperto di questa materia, che se il contribuente dichiarasse esattamente quanto guadagna dovrebbe corrispondere, sommando le attuali aliquote, le une con le altre, pressochè interamente tutto quello che guadagna allo Stato. Si può pretendere questo?

Dobbiamo dire sinceramente, in quest'Aula, che non è assolutamente ammissibile chiedere al contribuente sacrifici di tal genere, tenendo presente soprattutto che ci troviamo in una Nazione relativamente povera, quale purtroppo è l'Italia.

È giusto invece affrontare con coraggio la situazione secondo la direttiva che sembrava volesse inizialmente seguire il ministro Vanoni: riducendo cioè drasticamente le aliquote delle imposte, in modo tale da consentire l'aumento, magari anche d'ufficio, degli imponibili per avvicinarli alla realtà ed equità fiscale.

Io ricordo che questo problema della perequazione tributaria venne posto in essere ancora quando ero deputato alla Costituente. In tale epoca essendo Ministro delle finanze l'onorevole Pella, ebbi modo, in un'amichevole conversazione avuta con lo stesso, di dirgli che al suo posto avrei moltiplicato per tre gli imponibili allora registrati negli Uffici, riducendo contemporaneamente a metà le aliquote esistenti. Ciò facendo si sarebbe avuta di colpo la possibilità di maggiori introiti per lo Stato, avvicinandosi contemporaneamente alla possibilità fiscale del contribuente, stante che con quella duplice operazione il contribuente stesso sarebbe venuto a trovarsi in un clima di maggiore realtà e di più equa possibilità contributiva.

Naturalmente questo potè essere detto in una conversazione amichevole perchè la materia è assai spinosa e complessa e quindi non facilmente traducibile nella pratica attuazione, ma io sono convinto che, se si dovesse esaminare la materia con tutta serietà, si potrebbe constatare che la strada da seguire non dovrebbe differire molto, praticamente, da quella che io indicavo a suo tempo amichevolmente all'onorevole Pella, e questo se effettivamente vogliamo riavvicinare i contribuenti allo Stato; se vogliamo alleggerire i gravami fiscali dei più modesti e di converso tassare più equamente e giustamente i maggiori contribuenti, che attualmente vengono segnalati e portati di dominio pubblico attraverso elenchi che provocano — per l'irrisorietà della cifra di reddito esposta, in contrapposizione alla notorietà della posizione sociale — il giusto sdegno dell'« uomo della strada », regolarmente tassato e regolarmente pagante nel limite delle sue possibilità!

In verità però, quando ciascuno di noi obiettivamente ed in coscienza esamina le cifre di quegli imponibili che a prima vista apparirebbero, come appaiono, irrisorie se non addirittura umoristiche, e le moltiplica per le aliquote progressive cui dette cifre vanno soggette, si deve talvolta convenire che in pratica la tassazione — per certi casi — va a raggiungere un limite che può forse essere definito « equo », anche se il risultato — cioè il tributo che si viene a risuotere — è da considerarsi a ragion veduta illogico ed insostenibile pel modo in cui viene raggiunto. È spesso questo il ragionamento che in certi casi fa il predetto « uomo della strada » e pure io, di fronte ad un fatto di tale misura, mi sono varie volte domandato per quale motivo il Ministro delle finanze, che pure è cosciente della realtà che lo attornia e che quindi deve comprendere come le attuali aliquote siano sproporzionate ed eccessive, non abbia il coraggio di affrontare questo problema di fondo, la cui radicale soluzione consentirebbe di mettere in atto tutte le più drastiche leggi contro gli evasori fiscali, contro i quali — sia ben chiaro — sono perfettamente d'accordo si debba agire con tutta fermezza, una volta che tutti fossero messi in condizioni di pagare tasse ragionevoli, tali che per la loro equità abbiano a consentire ai produttori di continuare senza intralci o contrazioni nello sforzo costante di produrre ricchezza anche a beneficio di tutta la collettività.

Su questa materia anche noi dovremo necessariamente fare un esame di coscienza. Si dice — ed io ritengo corrisponda a verità — che ormai il contribuente italiano abbia raggiunto il *plafond* di quelle che sono le sue possibilità contributive, poichè tra tassazioni dirette ed indirette, oltre a vari contributi previdenziali che si possono ritenere praticamente come vere e proprie tasse, oggi il 30 per cento del reddito nazionale viene convogliato verso le casse dello Stato, degli enti pubblici e degli enti previdenziali nel loro complesso.

Ora se di questo noi siamo coscienti, se intendiamo aumentare ancora questo *plafond*, occorre prima di tutto distribuire nel modo migliore, come afferma la legge, l'imposizione tributaria, creando conseguentemente la possibilità per ciascun contribuente di dover corrispondere una tassa effettivamente equa, come in realtà i modesti contribuenti già fanno in una misura forse superiore alle loro possibilità.

Chi sono coloro che dovrebbero venire colpiti dalla legge? Sono coloro che già figurano tra le categorie di contribuenti e che in potenza si ritengono tutti quali parziali evasori. In effetti, abbiamo visto recentemente come una drastica revisione abbia portato ad un miglioramento notevole di quelle che furono le prime denuncie pervenute ai competenti uffici da parte dei contribuenti, ma bisogna chiedersi: da parte del Governo si è fatta veramente ed in profondità la ricerca di quelli che sono gli evasori totali delle imposte?

Ci sono in Italia, signor Ministro, centinaia di migliaia di persone che evadono totalmente le tasse. Vi sono inoltre milioni di persone che corrispondono tasse di gran lunga inferiori al dovuto. Ha fatto il Ministero delle finanze il suo dovere nella diligente e doverosa ricerca di costoro?

Penso di no! Penso che qualora si voglia effettivamente raggiungere un'autentica perequazione fiscale occorra forse istituire una vera e propria « polizia tributaria », avente lo specifico compito di controllare casa per casa, persona fisica per persona fisica, ente per ente, onde essere certi che effettivamente

ognuno compia il proprio dovere di contribuente nei riguardi dello Stato. Questa può essere la strada indispensabile per condurre allo accertamento ed alla tassazione di tutti gli evasori fiscali!

Ma debbo aggiungere, signori, che questa legge, così com'è concepita (ed io voglio nutrire la speranza che abbia ad essere perfezionata nel modo migliore) verrà prevalentemente a colpire i modesti contribuenti ed i produttori. Ed ella, onorevole Ministro, m'insegna che, oltre i produttori, vi sono i distributori di prodotti e vi sono gli speculatori, mentre contro queste ultime categorie non vi sono mezzi sufficenti atti ad individuarle e doverosamente colpirle, come si fa per gli altri contribuenti.

È certo che la maggior parte degli speculatori e numerosi distributori di prodotti — che notoriamente sono quelli che evadono spesso anche interamente, o quasi, le leggi tributarie — sono da classificare tra i contribuenti meno colpiti e meno vigilati.

I produttori di ricchezze invece, che impiegano tutte le loro energie nella creazione dei beni di consumo che rappresentano la fonte vera del benessere della Nazione, se putacaso commettono un errore, anche involontario, nella compilazione della denucia, vengono perseguiti e colpiti dal fisco come autentici delinquenti, perchè purtroppo sono i più comodi e più facili a colpire.

A questo proposito non voglio dire che i produttori non debbano essere colpiti, perchè indistintamente tutti coloro che evadono, in un modo o nell'altro, le disposizioni tributarie debbono venire colpiti, ma prima di infierire su di essi si tenga presente che esiste una categoria immensa di individui, con redditi anche rilevanti, che non risulta neppure iscritta nelle liste dei contribuenti!...

Ed aggiungo che tra le evasioni fiscali che vengono perseguite e per le quali la repressione ha avuto un certo successo — anche se l'evasione stessa è ancora perdurante — vi è quella sulla I.G.E., che a suo tempo il Ministro Vanoni aveva promesso di ridurre dal 3 al 2 per cento; quella terribile imposta generale sull'entrata che ella, onorevole Ministro, non può non riconoscere che si ripercuote in modo drastico sul costo dei prodotti e conseguentemente provoca il danno degli stessi, aggravandone il prezzo di vendita e provocando il progressivo aumento del costo della vita a tutto svantaggio dei consumatori, che nella stragrande maggioranza sono dei modesti lavoratori.

Perchè quindi non vogliamo esaminare con coraggio questo problema? È certo che occorre del coraggio nell'affrontare il problema della riduzione delle aliquote o della riduzione delle imposte, eppure è questo il problema al quale altri Stati hanno posto mano risolutamente, come ad esempio Francia, Inghilterra e Germania.

Perchè anche noi non potremmo fare altrettanto se con questo mezzo, soprattutto con questo, abbiamo la possibilità di creare nel cittadino la fiducia nell'Amministrazione tributaria, dimostrando che essa applica equamente le norme fiscali; che lo Stato — attraverso una equa tassazione — fornisce tutti i benefici e i servizi sociali e fa eseguire tutti quei lavori a carattere pubblico che il progresso richiede; e fornisce, ad esso contribuente, l'assistenza sociale e previdenziale di cui ha bisogno, spendendo soprattutto con parsimonia ed oculatezza il sudato danaro che affluisce alle casse statali?

Io comprendo la situazione e lo stato d'animo dei contribuenti che risiedono nelle zone e nelle Regioni nelle quali non si sono mai eseguite opere pubbliche se non in misura trascurabile e che pertanto mal si assoggettano alle imposizioni fiscali. Vi è però gente che, avendo solamente la preoccupazione di pagare eccessive tasse, cerca in tutti i modi di eluderle ed omette addirittura, anche parzialmente, di denunciare i relativi redditi. Io questi casi non li concepisco minimamente, anche se oggi lo Stato non è quell'Amministrazione precisa e parsimoniosa che gli onorevoli relatori pretenderebbero fosse, ma indubbiamente è necessario che nel contribuente si crei gradualmente quella determinata psicologia che lo porti a sentirsi partecipe della vita dello Stato ed a voler conseguentemente contribuire al benessere dello stesso nella misura delle sue possibilità contributive.

Io non intendo dilungarmi nell'esame degli articoli della legge ed aggiungerò che, essendo consenziente con quanto espresso dal senatore Sturzo nel suo intervento, reputo sia indispensabile riformare subito le apposite Commissioni, onde fornire al contribuente il suo naturale collegio di difesa, e sia altrettanto necessario rivedere attentamente l'istituzione del giuramento che può rappresentare un provvedimento troppo grave nella situazione attuale, nella quale esistono solamente vaghe promesse di perequazione tributaria, e che conseguentemente ritengo possa sortire effetti del tutto negativi anche sul contribuente italiano che compie onestamente il suo dovere.

Una legge che adotti una misura così radicale dovrebbe aver preventivamente provato ed esperimentato tutti quei miglioramenti che si possono attuare attraverso un accertamento più profondo e, oserei dire, più moderno di quanto non sia l'attuale. Sarei quindi d'avviso di rimandare a tempi più maturi tale coercitivo mezzo d'indagine tributaria.

Il collega che mi ha preceduto ha espresso l'avviso che, a suo parere, sia necessario retribuire adeguatamente i funzionari addetti al delicato servizio d'accertamento. A questo proposito, ella, onorevole Ministro, che vive a Milano — capitale del lavoro in Italia — sa quale sperequazione esista tra coloro che essendo al servizio dello Stato nel campo tributario, e dovendo conseguentemente per lo Stato arbitrare frequentemente bilanci che comportano a volte degli imponibili enormi, hanno modo di raffrontare nella loro mente il misero compenso del loro lavoro coll'elevato onorario del consulente che si trovano di fronte, il quale forse, per la sua prestazione in un solo arbitraggio, percepirà somme di gran lunga superiori a quanto essi riscuotono di stipendio in un intero anno! Ella perciò comprende perfettamente come da questi fedeli servitori dello Stato non si possa ottenere il massimo rendimento se non si sarà trovato prima qualche accorgimento (uso questo termine perchè non saprei usarne altro) atto a compensarli in misura adeguata al loro delicato ufficio.

Questi funzionari sono gli elementi cardine indispensabili ad uno Stato moderno, al quale necessita che queste piccole o grandi ruote dell'ingranaggio statale non abbiano ad essere « lubrificate » con lubrificante esterno, ma girino di propulsione e di dinamica propria ed autonoma, con quella regolarità, precisione e scrupolosità che il funzionario dello Stato, specialmente questo genere di funzionario, deve possedere nell'espletamento delle sue mansioni. Ella, onorevole Ministro, farà perciò un'opera, oserei dire, sociale, facendo di questi funzionari il vero tramite, *le trait d'union* indispensabile ed intelligente tra lo Stato ed il contribuente. Si deve fare di loro degli autentici ambasciatori tra lo Stato amministrante e lo Stato contribuente, che è personificato da coloro che pagano le tasse.

Io mi permetterò qui d'indicare — sorvolando su tante piccole questioni — ciò che è essenzialmente necessario rivedere. Tra ciò innanzitutto i criteri di ammortamento degli impianti.

La tecnica moderna, oggi come oggi, è tale per cui si arriva al punto che uno stabilimento, iniziata la costruzione di un nuovo impianto, non riesce nemmeno a metterlo in funzione che già la tecnica ed il progresso lo hanno superato, rendendo di conseguenza anti-economico il suo funzionamento. Perciò il vecchio criterio secondo il quale, in media, circa ogni dodici anni si dovevano ammortizzare tutti gli impianti, non è più applicabile in tutti i settori dell'industria. Se parlassimo forse ed unicamente di centrali elettriche il criterio potrebbe ancora correre, per quanto anche per queste appaia all'orizzonte l'interrogativo dell'impiego dell'energia nucleare, il che potrebbe annullare completamente gli impianti elettrici attuali o quanto meno declassarli fortemente.

Esiste inoltre un altro criterio che la legge, a mio avviso, rende ostativo: la possibilità cioè di formare quelle riserve nei bilanci che gli oculati amministratori del passato solevano creare per difendere l'azienda in periodi di emergenza, vale a dire quelle che in economia vengono denominate « riserve occulte », ossia criteri strettamente rigidi nella formulazione dei bilanci, di carattere unicamente prudenziale, formulati in base a previsioni lungimiranti da parte degli amministratori.

Lo Stato in questo momento vorrebbe evitare che ciò avvenisse, ma io credo che questo sia un criterio errato, particolarmente e specialmente nel campo industriale, ma anche nel campo commerciale. La cosiddetta « riserva occulta » rafforza la solidità dell'azienda e mantiene robusta la sua struttura, come dire — per ricorrere ad un banalissimo paragone — che ingrassa la vacca affinchè essa possa sempre fornire latte in maniera continuativa ed abbondante. Se noi creiamo un clima nel quale si tenga conto delle realtà in cui vive e si muove la produzione — fonte di ricchezza e di benessere — ossia l'azienda e non si tenga viceversa calcolo di tutti i fattori necessari al funzionamento sano e regolare dell'azienda stessa, ella comprenderà bene, onorevole Ministro, che in tal modo arrechiamo danno a noi stessi, a tutta la collettività, portando danno all'elemento indispensabile creatore della ricchezza, vale a dire all'azienda ben condotta ed oculatamente amministrata.

È questa un'osservazione di carattere generale che io mi permetto di fare; e sono d'altro canto lieto che si sia finalmente instaurato il principio di non rendere autonomi i bilanci, ma di consentire il riporto delle perdite negli esercizi successivi.

Io ho ascoltato il senatore Roda che si è scagliato contro questo principio e debbo pertanto dire che non sono del suo parere; posso però concordare con lui quando egli afferma che certamente lo Stato pagherà al cento per cento le perdite che verranno instaurate in bilancio; ma d'altro canto è errato pretendere che un disgraziato industriale e commerciante, animato dalla tenace volontà di tenere in vita e continuare il lavoro della sua azienda industriale e del suo commercio, non debba essere alleviato consentendogli — come usasi fare in tutti gli Stati moderni e progrediti — di riportare le eventuali perdite all'esercizio successivo.

Onorevole Ministro, io spero che il Senato manterrà ferma questa che è una moderna ed oculata impostazione nella legge, il che consentirà anche all'Italia di portarsi gradualmente verso una concreta modernizzazione nell'applicazione delle imposte.

Debbo dire, con tutta sincerità, che viceversa il criterio di creare quei libri contabili che possono essere controllati uno per uno, onde determinare — attraverso ad essi — un giusto, anzi esatto criterio di valutazione, porterà un notevole scompiglio nelle amministrazioni delle aziende.

Non si può, di punto in bianco, cambiare tutto un sistema amministrativo, e questo sia per le piccole come per le grandi aziende, tanto più che questa prescrizione viene subordinata in un articolo di legge (che in questo momento mi sfugge) in forza del quale detti libri debbono venire regolati secondo un determinato modulo che — di anno in anno — il Ministero ha facoltà, per delega, di variare.

Su questo punto — io che non sono un giurista — non so se il Ministero possa giuridicamente variare di anno in anno un documento veramente fondamentale agli effetti delle imposte mediante una specie di delega immessa nella legge. So però che in pratica tale disposizione è grave e, a mio avviso, inapplicabile. Si tenga comunque presente che nella vita moderna lo scombussolamento del sistema amministrativo di una determinata azienda, per modesta che sia, rappresenta un grave errore. Occorre perciò prendere la situazione così come è, cercando naturalmente di migliorarla nel limiti del possibile, ma non esagerando nella ricerca dei mezzi e dei sistemi di miglioramento.

Passando ad altro rilevo, ad esempio, che le penalità previste — in caso di accertata evasione — così come sono state predisposte, possono rappresentare una misura troppo alta per la quota minima ed una misura troppo bassa per la quota massima e devesi perciò arrivare anche qua ad un limite equo. Non convengo poi assolutamente sul fatto che il concordato intervenuto tra il contribuente ed il fisco possa *ad libitum* del fisco stesso essere riveduto, poichè in tal modo il contribuente è condannato per quattro anni a vivere nell'incertezza e nella preoccupazione di non conoscere quale sia la cifra delle tasse che egli dovrà corrispondere definitivamente.

È ammissibile che le tasse debbano essere forti, ma è necessario anzitutto che abbiano ad essere precise e ben definite. Non si può mantenere il contribuente, specialmente quello che lavora, sotto un assillo ed una preoccupazione di tal genere. Dobbiamo avere il coraggio di

fissare la tassazione e di renderla subito operativa e se, putacaso, lo Stato in un anno, con le aliquote fissate e gli imponibili accertati, non avrà raggiunto il gettito che prevedeva di raggiungere con l'esazione delle imposte in corso, allora ovviamente potrà cercare, con ritocchi od altro, di ricavare ulteriori tasse; ma non abbia però a creare nel contribuente una situazione di instabilità e di incertezza, che è dannosa e disturbatrice del lavoro e della serenità di colui che produce.

Le imposte dirette sono invero sempre state e saranno ostiche a qualsiasi contribuente. Nessun contribuente pagherà mai volentieri le tasse; neanche se voi le ridurrete al minimo, perchè avrete sempre davanti a voi un individuo restìo a sottomettersi a tali esborsi. Appunto però per questa ragione dovete fissare ad ogni contribuente una tassa fissa e non continuamente oscillante, in modo che dopo averla assolta sia libero da altre preoccupazioni. Questo, in parole povere, è il mio concetto che è anche quello, a mio parere, che dovrebbe guidare colui che ha il compito di raccogliere fondi da un contribuente, per natura mal disposto a pagare.

Ho sentito inoltre qualche collega che ha espresso l'avviso di aumentare l'ammontare della franchigia. Io viceversa sono dell'avviso contrario. Se noi vogliamo portare il contribuente ad abituarsi a pagare la tassa, dobbiamo tenere bassa la franchigia e ridurre l'aliquota. Applichiamo l'aliquota minima, per favorire le classi meno abbienti, e per le parti eccedenti abituiamo gradatamente il contribuente a corrispondere sempre maggiormente i tributi.

Abbiamo detto che il cittadino deve sentirsi parte integrante dello Stato; perciò deve dire a se stesso: « io pago regolarmente le mie tasse; esigo anch'io di conseguenza tutti i benefici sociali e pubblici e tutti i miei diritti di cittadino! ».

Io sono psicologicamente contrario a che il contribuente sia portato a piatire dallo Stato i benefici sociali di cui ha pienamente diritto, come pure di converso a ricorrere a mille sotterfugi verso il fisco per eludere i propri doveri tributari.

Se noi vogliamo veramente creare in Italia la cosiddetta « coscienza fiscale » dobbiamo anzitutto — lo ripeto — ridurre risolutamente le aliquote ed aumentare gli imponibili fino a che essi abbiano veramente ad avvicinarsi alla realtà economica dei singoli e del Paese.

Non facciamoci però illusioni di arrivare in breve tempo alla tassazione « equa », intesa in senso lato e generale, ma se approveremo una legge realistica, saggia e lungimirante, avremo sicuramente compiuto il nostro dovere verso il contribuente; e avremo assolto il nostro dovere verso lo Stato, che dal contribuente trae la sua vita, quella vita che a sua volta deve far confluire — come linfa incessante balsamica — a costante beneficio del popolo che lavora e della Nazione intera. (*Applausi dalla destra; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza:

Senatori votanti . .	144
Voti dispersi . . .	1
Schede bianche . . .	13

Hanno ottenuto voti i senatori:

Angelini Nicola . .	75
Sartori	73
Spezzano	54
Jannaccone	4
Valmarana	2

Proclamo eletti i senatori Angelini Nicola, Sartori e Spezzano.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a loro conoscenza che il prefetto di Viterbo, violando

lo spirito e la lettera della legge 22 novembre 1954, n. 1136, ed ogni più elementare principio delle autonomie e libertà comunali, ha designato i rappresentanti dei coltivatori che a norma dell'articolo 2 della su ricordata legge debbono essere nominati dal sindaco per integrare la Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 8 febbraio 1945.

E per sapere cosa intendono fare per richiamare il prefetto di Viterbo al rispetto della legge e delle libertà ed autonomie locali (536-*Urgenza*).

SPEZZANO, GRIECO, FANTUZZI, MANCINELLI, BOSI, RISTORI.

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a loro conoscenza che il Prefetto di Cosenza ha nominato Commissario della Cassa mutua provinciaale di Cosenza (legge 22 novembre 1954), l'avv. Antonio Misani, segretario delle Federazione dei coltivatori diretti, Presidente del Consorzio agrario di Cosenza, membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Federconsorzi, e se non ritengano che detta nomina costituisca uno dei tanti mezzi attraverso i quali si vuol dare il monopolio di dette mutue alla Federazione coltivatori diretti, la quale nella realtà rappresenta solo una minima parte degli stessi (537-*Urgenza*).

DE LUCA Luca, GIUSTARINI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro, per avere qualche informazione circa la pratica di pensione (diretta nuova guerra) di Piccadaci Salvatore fu Giuseppe da Pietraperzia al n. 1513348 di posizione che presentò la seconda domanda il 1° agosto 1950 (990).

RUSSO Salvatore.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se per suo ordine o per arbitrio della Prefettura di Salerno o per la malignità di qualche funzionario della Prefettura stessa — mortificando così la popolazione meno abbiente del comune di Nocera Inferiore la quale vive in terranei siti in cortili dichiarati assolutamente antigienici ed antisalutari — non è stato ancora dato corso ai provvedimenti concernenti la convenzione stipulata il 26 settembre 1952 fra il Comune stesso e la società SO.G.E.T., appaltatrice del servizio di esattoria, in detto Comune.

Perchè si acquisisca la storia attraverso gli atti parlamentari di tale obbrobrioso procedimento, si trascrive qui di seguito l'*iter* di detto provvedimento e si chiede se il Ministro dell'interno non ritenga doveroso disporre un'apposita inchiesta che metta fine a tale stato di fatto che si protrae da più di due anni suscitando la legittima indignazione della popolazione di quel Comune: 1) 26 settembre 1952: stipulazione convenzionale con la SO.G.E.T. per l'anticipazione di lire 10 milioni per il risanamento dei cortili; 2) 6 ottobre 1952: il Consiglio comunale con delibera numero 357 autorizza la convenzione con la SO.G.E.T. per l'anticipazione della somma occorrente per il risanamento cortili; 3) 6 dicembre 1952: la Giunta provinciale amministrativa rinvia l'approvazione della delibera n. 357 perchè intempestiva; 4) 2 febbraio 1953: il Consiglio comunale con delibera numero 40, in relazione all'ordinanza tutoria di rinvio del 6 dicembre 1952, modifica la lettera *A*) del comma secondo del dispositivo della delibera n. 357 relativamente alla esecuzione dei lavori; 5) 18 febbraio 1953: la Giunta provinciale amministrativa non approva la delibera n. 40 del 2 febbraio 1953 perchè generica e intempestiva; 6) 23 novembre 1953: il Consiglio comunale con atto n. 261 delibera l'assunzione di un geometra per la compilazione dei progetti per il risanamento dei cortili; 7) 31 dicembre 1953: la Prefettura, con nota n. 87186, restituisce la delibera n. 261 del 23 novembre 1953, relativa all'assunzione di un geometra, perchè la compilazione dei progetti per il risanamento dei cortili va effettuata dall'Ufficio tecnico comunale; 8) 29 marzo 1954: il Consiglio comunale con atto numero 41 delibera nuovamente di autorizzare la stipula del contratto con la SO.G.E.T. alle stesse condizioni di cui alle delibere nu-

mero 357 del 6 ottobre 1952 e n. 40 del 2 febbraio 1953, avendo l'Ufficio tecnico municipale approntato i progetti per un importo superiore a lire 10 milioni; 9) 29 aprile 1954: la Prefettura, con nota n. 23089, per l'esame della delibera n. 41, chiede conoscere se le ordinanze sono state notificate, se è trascorso il termine assegnato, se presentate opposizioni ecc.; 10) 8 maggio 1954: con nota numero 8318 si trasmettono alla Prefettura copie di tutte le ordinanze già adottate, con le indicazioni chieste di cui al punto precedente; 11) 15 giugno 1954: con prefettizia n. 36959, viene chiesto se da parte dei proprietari dei cortili è stata data esecuzione alle ordinanze ad essi notificate; 12) 18 giugno 1954: con nota n. 11794 si comunica alla Prefettura che nessuno dei detti proprietari ha dato esecuzione all'ordinanza; inoltre vengono sollecitati i provvedimenti sulla delibera n. 41 del 29 marzo 1954 e si chiede l'intervento di un funzionario della Prefettura perchè si renda conto degli inconvenienti igienici; 13) 19 giugno 1954: con nota n. 11877 il Sindaco chiede alla Prefettura di poter intervenire personalmente alla seduta della Giunta provinciale amministrativa per dare ulteriori chiarimenti in merito alla delibera n. 41 del 29 marzo 1954; 14) 1° settembre 1954: con nota 17108 si sollecita nuovamente l'esame della delibera numero 41 del 29 marzo 1954; 15) 3 settembre 1954: la Prefettura, con nota n. 45247, comunica che la Giunta provinciale amministrativa ha ripreso in esame la delibera n. 41 del 29 marzo 1954 e che non ancora ha potuto adottare alcun provvedimento al riguardo in quanto, dall'esame delle ordinanze, viene rilevato che l'intimazione si fonda principalmente sull'articolo 55 della legge comunale e provinciale oltre che sugli articoli di un regolamento d'igiene non aggiornato; inoltre dà suggerimenti sulla procedura da eseguire per la esecuzione delle ordinanze; 16) 25 settembre 1954: il Sindaco, con apposita ordinanza, stabilisce l'importo delle ammende per i contravventori alle prescrizioni del Regolamento comunale di igiene, a mente del decreto presidenziale 21 ottobre 1947, n. 1250; 17) 2 ottobre 1954: la Giunta comunale, con delibera numero 503, determina l'importo delle ammende per i contravventori alle prescrizioni del Regolamento comunale di igiene, a mente della citata disposizione di legge; 18) 19 ottobre 1954: la Prefettura con nota n. 85889 invita a sottoporre alla ratifica del Consiglio la delibera n. 503; 19) 19 novembre 1954: il Consiglio comunale, con delibera n. 285, ratifica la deliberazione di Giunta n. 503, relativa all'importo delle ammende per i contravventori alle prescrizioni al Regolamento comunale di igiene (991).

ANGRISANI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno sollecitare l'inizio dei lavori per la rettifica della statale 19 che dalla stretta di Tarsia porterebbe diritto al ponte Crati, sulla Taranto-Reggio Calabria, abbreviando di oltre 25 chilometri il percorso Cosenza-Taranto e Cosenza-Catanzaro Marina-Reggio Calabria (992).

VACCARO.

Al Ministro della difesa, per sapere: premesso che l'articolo 53 della legge 9 maggio 1940, n. 369 sullo stato degli ufficiali dell'Esercito sanciva fra gli altri l'obbligo, per gli ufficiali di complemento, di prestare in tempo di pace il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al tempo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva con un minimo di tre mesi; che con circolare numero 12075 del 6 dicembre 1946 il Ministero elevava da tre a sei mesi il servizio di prima nomina, indipendentemente dal periodo di tempo comunque passato alle armi; che a distanza di 11 anni dal termine della guerra vi sono ufficiali che hanno prestato servizio militare oltre la ferma voluta per legge e servizio di prima nomina per tre mesi e si trovano attualmente in licenza illimitata in attesa di essere richiamati per completare gli altri tre mesi di servizio.

Se non ritiene per l'entrata in vigore dell'articolo 59 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in relazione all'articolo 52 della Costituzione repubblicana, che detti giovani, avendo già prestato il servizio di tre mesi negli anni successivi alla nomina, e vale a dire 1951, 1952, 1953, ed attualmente in licenza illimita-

ta in attesa di completare il servizio di altri tre mesi (per malattia o motivi giustificati di famiglia ecc.) dovevano essere collocati in congedo al momento dell'entrata in vigore della legge 18 aprile 1954, n. 113.

L'entrata in vigore infatti dell'articolo 59 della legge 10 aprile 1954, n. 113, comporta la immediata abrogazione di qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare (e a maggior ragione interna, comunque in contrasto con la legge) ed essendo il rapporto di servizio un rapporto che si esaurisce *uno actu* e quindi tuttora in corso di svolgimento, per la sua natura di fatto duraturo la nuova legge si applica immediatamente a tutti i rapporti in corso (993).

STAGNO.

PRESIDENTE. Domani, giovedì 20 gennaio, seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (462).

II. Discussione del disegno di legge:

AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. SANTERO e ZELIOLI LANZINI. — Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (231-*B*) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

3. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

4. STURZO, — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

5. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

6. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

7. Deputato PAGLIUCA. — Modica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta alle ore 18,55.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti